

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	26	OGGETTO: Regolamento di Igiene Urbana. Approvazione.
DATA	29/06/07	
SETTORE		
Proponente		
Resp.le dell'esecuzione		
ANNOTAZIONI		

L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 21,30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla convocazione in sessione STRAORDINARIA E URGENTE UNICA CONVOCAZIONE che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale risulta quanto segue:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
MUROLO Umberto - Sindaco	SI	PATITUCCI Vincenzo - Consigliere	SI
CARUSO Angelo - Assessore - Vice Sindaco	NO	SAMMARONE Paolo - Consigliere	SI
BUZZELLI Claudio - Assessore	SI	UZZEO Roberto - Consigliere	SI
LIBERATORE Andrea - Assessore	SI	DI SANDRO Angelo - Consigliere	SI
PALLOTTA Giuliano - Assessore	SI	BIASELLA Gaetano - Consigliere	SI
ROMANO Alfredo - Assessore	NO	ODDIS Manrico - Consigliere	SI
ZACCARDI Maurizio - Assessore	SI	QUINTAVALLE Piero Francesco - Consigliere	SI
FIOCCA Roberto - Consigliere	SI	GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere	SI
ORSINI Salvatore - Consigliere	SI		
Consiglieri assegnati incluso il Sindaco:	17	presenti	15
Consiglieri in carica incluso il Sindaco:	17	assenti	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Franca Colella. Assume la presidenza della seduta l'Ing. Umberto Murolo nella sua qualità di SINDACO. Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

Interviene l'assessore Pallotta che illustra l'argomento all'o.d.g. e in particolare i motivi per i quali si rende necessario aggiornare l'attuale regolamento datato.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che la legge n. 241 del 1990 e la legge n. 141 del 1990, modificate dalla legge n. 127 del 1997 e, successivamente, trasformate ed integrate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, indica i principi di razionalizzazione e di trasparenza dell'azione amministrativa, oltre ad indicare la semplificazione delle procedure;
- che il prossimo anno si dovrà applicare la tariffa di igiene ambientale in forza del combinato disposto dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, giusta la proroga di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che la corretta gestione della tariffa è correlata al servizio di igiene urbana che deve essere regolamentato.

Dato atto:

- che per una più razionale trasparente ed efficace gestione del servizio in epigrafe si rende opportuno adottare uno specifico regolamento avente la finalità di integrare la normativa in materia con lo scopo di:
 - ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini;
 - semplificare, razionalizzare e potenziare i percorsi ed i processi del servizio di igiene urbana;
 - definire i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.
- che appare opportuno predisporre un testo regolamentare che, oltre ad introdurre norme proprie, riproduca anche le principali disposizioni di legge, in modo da costituire uno strumento utile e trasparente per i Cittadini e per le Imprese;

Rilevata l'importanza di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;

Visto l'articolo 32 della legge 142/90 così come modificato dalla legge 127/97 e, successivamente, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce ai consigli comunali la competenza regolamentare di carattere generale.

Visto il disposto del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in forza delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e recante le disposizioni per la gestione dei rifiuti e la tutela ambientale.

Viste le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Esaminato lo schema di regolamento contenente la disciplina del servizio di igiene urbana composto di n. 44 articoli;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge,

Delibera

Di approvare il regolamento per la gestione del servizio di igiene urbana, composto di n. 44 articoli che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dare atto che l'appendice A del regolamento realizza la assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani .

IL SINDACO
(Ing. Umberto Murolo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Avv. Andrea Liberatore)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Franca Colella)



DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in merito alla "regolarità tecnica" .

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Arch. Antonio Peschi)

INDICE

Articolo 1	oggetto del regolamento
Articolo 2	classificazione dei rifiuti
Articolo 3	rifiuti urbani
Articolo 4	rifiuti speciali assimilati agli urbani
Articolo 5	rifiuti speciali
Articolo 6	rifiuti pericolosi
Articolo 7	definizione di smaltimento e forme di gestione
Articolo 8	modalità di conferimento dei rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati
Articolo 9	<i>obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o pericolosi</i>
Articolo 10	<i>divieti e criteri di comportamento</i>
Articolo 11	<i>ordinanze contingibili e urgenti</i>
Articolo 12	aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale
Articolo 13	modalità e frequenza della raccolta
Articolo 14	norme relative ai contenitori stradali
Articolo 15	modalità di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti esterni
Articolo 16	modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti
Articolo 17	modalità di conferimento dei beni durevoli
Articolo 18	modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
Articolo 19	modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi
Articolo 20	modalità di svolgimento della raccolta differenziata
Articolo 21	modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati
Articolo 22	modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani
Articolo 23	modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Articolo 24	contenitori portarifiuti
Articolo 25	servizi vari di pulizia
Articolo 26	pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti
Articolo 27	pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti
Articolo 28	pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
Articolo 29	pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
Articolo 30	pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
Articolo 31	pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
Articolo 32	attività di volantaggio
Articolo 33	attività di carico e scarico di merci e materiali
Articolo 34	pozzetti stradali
Articolo 35	carogne di animali
Articolo 36	animali
Articolo 37	cave e cantieri
Articolo 38	veicoli a motore, rimorchi e simili
Articolo 39	rifiuti inerti
Articolo 40	sanzioni
Articolo 41	entrata in vigore
Articolo 42	pubblicità del regolamento
Articolo 43	abrogazioni
Articolo 44	disposizioni finali
Appendice a	

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il servizio di igiene urbana costituisce attività di pubblico interesse e assicura la protezione dell' ambiente, prevede la riduzione del conferimento dei rifiuti incentivando il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero delle filiere.
2. Il presente regolamento disciplina ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (Decreto Ronchi) e successive modificazioni ed integrazioni, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

articolo 2
classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento, volendosi acquisito il combinato disposto degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 22/1997, i rifiuti sono classificati in: rifiuti urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi.
2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Decreto Ronchi e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l' obbligo di disfarsi.
3. Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

articolo 3
rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. I rifiuti urbani di cui alle lettere a) e b) sono rifiuti interni; quelli restanti sono rifiuti esterni.
3. Sono considerati rifiuti urbani e parimenti regolamentati :
 - i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani;
 - i rifiuti derivati da imballaggi primari;
 - i beni durevoli ad uso domestico quali frigoriferi, lavatrici, televisori, computer, congelatori, surgelatori, condizionatori, termoconvettori, lavastoviglie, impianti hi fi, videoregistratori, stampanti, ecc.;
 - particolari categorie di rifiuti speciali e da imballaggi non assimilati la cui gestione, tramite apposita convenzione, è affidata – onerosamente – al servizio pubblico.

articolo 4
rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli non classificati pericolosi e che rispondano ai criteri qualitativi e quantitativi di cui all'appendice A:

- a.i rifiuti da attività agricole e agroindustriali limitatamente alla commercializzazione al dettaglio della produzione aziendale;
- b.i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione;
- c.i rifiuti da lavorazioni industriali, limitatamente a quelli prodotti nei locali e nelle aree destinati ad uffici, mense, magazzini, reparti di spedizione, commerciali, servizi e, comunque, tutti i locali accessori ove non viene effettuata la lavorazione industriale;
- d.i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e.i rifiuti da attività commerciali;
- f.i rifiuti da attività di servizio;
- g.i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h.i rifiuti derivanti da attività sanitarie, limitatamente ai locali dove non si effettuano prestazioni sanitarie ed ai reparti non destinati ad accogliere malati infettivi; sono così assimilabili – a titolo esemplificativo – i rifiuti che si formano nelle mense, nelle cucine, negli uffici, nella sale d'attesa, nei reparti non infettivi, o di rianimazione, nei gabinetti di radiologia e di analisi, i residui dei pasti, ecc.;
- i.gli accessori per l'informatica.

articolo 5
rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali, se non assimilati agli urbani:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

articolo 6
rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del decreto legislativo 22/1997.

articolo 7
definizione di smaltimento e forme di gestione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

- conferimento
- raccolta
- trasporto
- spazzamento

- trattamento
- smaltimento finale

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita nelle forme di legge.

3. Il servizio di igiene urbana è organizzato tramite affidamento a soggetto gestore.

4. L'Amministrazione Comunale è disponibile alla organizzazione del servizio di igiene urbana con agli altri Comuni consorziati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nelle forme previste dalla legge.

articolo 8

modalità di conferimento dei rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti dal presente regolamento) sono conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2. Il conferimento di tali rifiuti avviene esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- le sostanze allo stato liquido;
- i materiali in fase di combustione;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze di attuazione.

5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

Articolo 9

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o pericolosi

1. I produttori dei rifiuti speciali nonché dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento secondo i criteri delle raccolte differenziate in osservanza delle norme contenute del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali, provinciali e del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 12 commi 1-3 del Decreto Ronchi e dei successivi decreti attuativi, le aziende artigianali ed industriali produttrici di detti rifiuti sono tenute a tenere appositi registri di carico e scarico, vidimati dall'autorità competente, e presentare denuncia alla Provincia territorialmente competente entro il 30 aprile di ogni anno dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente.

articolo 10
divieti e criteri di comportamento

1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
3. In caso di inadempienza accertata, fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti norme, il Comune, allorché sussistano i motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Tutti gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti preposti alla gestione dei rifiuti.

articolo 11
ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della salute entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le medesime ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
6. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti alla tutela della Sicurezza Pubblica.

articolo 12
aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito sull'intero territorio comunale.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
4. È ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
5. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
6. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

articolo 13 modalità e frequenza della raccolta

1. Le frequenze e le modalità del servizio garantiscono la salvaguardia dell'igiene, dell'ambiente ed il pubblico decoro. I rifiuti urbani prodotti nelle zone servite devono essere conferiti nel contenitore più vicino.
2. Le capacità minime dei contenitori, assicurate ad ogni utenza, sono congrue alle normali esigenze del servizio in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, oltre che alle frequenze operative.
3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
4. Particolari forme di organizzazione, qualora necessitate, vengono predisposte dal gestore del servizio per le domeniche, le festività infrasettimanali, le festività doppie o plurime.

articolo 14 norme relative ai contenitori stradali

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio. Ove previsti, in casi del tutto particolari, sono collocati in area privata, ma, comunque, restano di proprietà del gestore del servizio.
2. L'area interessata dal contenitore è delimitata con segnaletica orizzontale; a cura del gestore sono installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. I contenitori e le relative piazzole, sono sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
5. La collocazione dei contenitori consente le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

6. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, qualora le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

7. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, sono previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

articolo 15

modalità di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti esterni

1. Lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche è eseguito nel perimetro stabilito da apposito provvedimento; il gestore deve evitare, nella maggiore misura possibile, il sollevamento di polveri, l'ostruzione di grate, caditoie e simili, l'emissione di odori sgradevoli, rumori molesti e quant'altro possa essere di nocumento alla pubblica incolumità.

2. Il conferimento dei rifiuti vegetali, i cui sfalci devono essere contenuti in involucri atti ad impedirne la dispersione, provenienti da aree verdi, parchi, giardini ed aree cimiteriali è effettuata

a) per quantitativi rilevanti o residui di grossa pezzatura mediante conferimento in contenitori dedicati o all'isola ecologica o consegna al servizio di igiene urbana che esegue il ritiro su chiamata al pari dei rifiuti ingombranti;

b) per quantitativi limitati o residui di potatura di pezzatura ridotta (massimo kg 10) mediante immissione nei cassonetti stradali.

3. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni e da estumulazioni sono raccolti e smaltiti quanto ai resti lignei del feretro, alle stoffe, al cuoio in appositi contenitori a tenuta in attesa dell'invio alla termodistruzione, quanto ai resti di lamiera, zinco, piombo ed altri residui metallici sono raccolti in contenitori a tenuta e, successivamente disinfettati ed avviati al recupero.

4. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

articolo 16

modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal gestore del servizio. Su richiesta dell'interessato, si provvede alla raccolta dei rifiuti ingombranti al domicilio dell'utente, tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento di tariffa.

articolo 17

modalità di conferimento dei beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico di cui all'articolo 3, all'esaurimento della loro durata operativa, sono consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure sono conferiti al gestore del servizio a fronte di corresponsione di tariffa.

articolo 18
modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono conferiti in apposite postazioni attrezzate.

articolo 19
modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi

1. Sono raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposito atto amministrativo.

3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.

4. I contenitori, lavati e disinfettati periodicamente, devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

articolo 20
modalità di svolgimento della raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, 10° comma, del decreto legislativo 22/1997.

2. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

5. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

6. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.

articolo 21
modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati è effettuato con le seguenti modalità:

- a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con L'eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
- b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del precedente punto, il conferimento avviene in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del produttore o del conferitore dei rifiuti.

2. Il gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, definisce modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposito atto della Amministrazione Comunale.

articolo 22

modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, è attuato in ottemperanza alle disposizioni di legge. Gli automezzi usati per il trasporto assicurano il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Il trasporto ottempera alle norme del Codice della Strada e alle disposizioni sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che sono concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

articolo 23

modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento. Le pesate vengono effettuate sulla pesa dell'impianto di smaltimento per ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale entro i trenta giorni successivi, per quelle attinenti al mese di dicembre entro il 10 gennaio.

articolo 24

contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. Nei contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti e non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

articolo 25

servizi vari di pulizia

1. Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:
 - a) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti delle stesse;
 - b) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - c) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei

- veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- d) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- e) altri servizi affidati con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

articolo 26

pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, sono tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

articolo 27

pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, sono conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo sono realizzati i necessari canali di scolo e le altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza dirigenziale alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

articolo 28

pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

articolo 29

pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura ogni singola l'area deve risultare perfettamente pulita.

articolo 30

pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti sono mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

articolo 31

pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro soggetto che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che saranno utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area è curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

articolo 32

attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

articolo 33

attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
2. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

articolo 34

pozzetti e caditoie stradali

1. Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

articolo 35

carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla competente autorità o prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

articolo 36

animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico. Sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura

idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Gli escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

articolo 37
cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere di recinzioni, al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o dai mezzi di trasporto.

articolo 38
veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione.

articolo 39
rifiuti inerti

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori stradali, lo smaltimento avviene nelle discariche di seconda categoria - tipo A.

articolo 40
sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

Riferimento	Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima
art. 8.4	Conferimento rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 8	€ 104,00	€ 620,00
art. 10.1	Abbandono rifiuti in aree pubbliche o private ad uso pubblico	€ 208,00	€ 1.240,00

Articolo 41
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme.

Articolo 42
Pubblicità del regolamento

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 43 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Articolo 44 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

APPENDICE A

I rifiuti speciali individuati ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 ed al terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono assimilati a quelli urbani e sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di prima categoria se rispettano le seguenti condizioni:

1. Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallets;
 - accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché, palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti nontessuti;
 - pelle e similpelle
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - frammenti e manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
2. Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
3. Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981 n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di prima categoria se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

L'assimilazione di cui a precedenti paragrafi è subordinata ai seguenti criteri quantitativi assoluti e relativi.

Il criterio assoluto è dato dalla produzione massima di rifiuti espressa in metri cubi o tonnellate e definisce la quantità massima che una singola attività produce annualmente. Le quantità sono determinate in diciotto metri cubi o dodici tonnellate annue.

Il criterio relativo è dato dalla produzione massima di rifiuti espressa in metri cubi o tonnellate per metro quadrato e definisce la quantità massima che una singola attività produce annualmente in rapporto alla sua superficie. Le quantità sono determinate in 1,50 metri cubi per metro quadrato o in 1,2 tonnellate per metro quadrato annue.

Sono assimilati, pertanto, ai rifiuti solidi urbani, funzionalmente a quanto in precedenza indicato, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla seguenti utenze non domestiche.

Attività ricettive ed alberghiere, bed and breakfast, agriturismi

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticcerie ed altri esercizi pubblici

Discoteche, night club, sale da ballo e similari

Sale teatrali, cinematografiche, sale giochi

Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito

Uffici e servizi di aziende commerciali artigianali ed industriali

Attività artigianali di servizio alla persona, palestre e centri benessere


Esercizi di commercio al minuto e relativi magazzini anche non adiacenti o pertinenti ad eccezione degli ipermercati con annesso centro commerciale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, istituzioni, fondazioni, sindacati, partiti politici, luoghi di culto, enti pubblici e privati economici e non economici,

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 19 GEN. 2010



Il Segretario Generale
(Dot.ssa Franca Colella)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 19 GEN. 2010

L'Impiegato Addetto
(Sig.ra Nicolina Santostefano)

Nicolina Santostefano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi a norma dell'art.134 - 3° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li _____

Il Funzionario Responsabile del Settore I
(Fortunato Locci)

